

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 770/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1990

che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva⁽¹⁾, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, ai sensi del regolamento (Euratom) n. 3954/87, la Commissione deve stabilire i livelli massimi di contaminazione radioattiva per gli alimenti per animali;

considerando che il gruppo di esperti designato dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato Euratom è stato consultato;

considerando che l'esame delle quantità relative di singoli radionuclidi che possono essere liberati in caso di incidente nucleare in connessione con i tempi di dimezza-

mento e con il trasferimento dagli alimenti per animali ai prodotti animali dimostra che la determinazione di livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per gli alimenti per animali è necessaria solo per gli isotopi del cesio;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc istituito dal regolamento (Euratom) n. 3954/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali sono stabiliti nei valori indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1990.

Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 22. 7. 1989, pag. 1.